



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

**9^a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare
Senato della Repubblica**

XIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati

AUDIZIONE CONGIUNTA 7 febbraio 2017 –

Proposta di Allineamento del regolamento (CE) 110/2008

Gentili Presidenti, Signori Senatori e Deputati,

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose presentata al Consiglio dalla Commissione è volta ad allineare il regolamento (CE) n.110/2008 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Essa ha l'obiettivo di individuare essenzialmente le disposizioni adottate dalla Commissione europea a norma del suddetto regolamento in atti delegati e atti di esecuzione (artt. 290 e 291TFUE).

Il testo è stato presentato durante il gruppo di lavoro del Consiglio del 9 dicembre 2016. Tutte le delegazioni si sono riservate di esaminare il testo impegnandosi a far pervenire commenti entro il 16 gennaio 2017. L'Italia



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

ha inviato i propri commenti entro la scadenza prevista. Si prevede che il dibattito sul testo andrà avanti per circa un anno. La prossima riunione del gruppo di lavoro del Consiglio è prevista intorno al 17 marzo p.v.. Il Parlamento Europeo ha attribuito la proposta all'ENVI. La Comagri ha avviato una procedura scritta con scadenza al 9 febbraio p.v..

Per la sua natura la proposta dovrebbe introdurre solo modifiche tecniche di lieve entità destinate a colmare le carenze nell'attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE. In realtà per diversi aspetti vengono introdotte modifiche sostanziali.

Le competenze di esecuzione e di delega appaiono fortemente sbilanciate in favore degli atti di delega. Basti pensare che la proposta (all'articolo 43, Esercizio della delega) prevede di conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore dell'allineamento.

Inoltre in merito alle modifiche introdotte dalla Commissione europea abbiamo forti perplessità nella parte riguardante le indicazioni geografiche.

Con riferimento alle **procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose** si osserva che se da un lato la proposta ribadisce la necessità di uno specifico regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose, dall'altro introduce degli elementi di novità che minano l'esistenza stessa delle IG stabilite nell'Allegato III del reg. 110/2008 e la competenza dello Stato membro in materia di indicazioni geografiche e in particolare sulla delimitazione geografica.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Continuano a mancare tempi certi per l'esame della documentazione da parte della Commissione. In particolare nell'articolo 23 articolo (nuovo e non mutuato da alcuna norma precedente) non si garantisce ai gruppi di produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione. Attualmente si registrano fino a 2 anni di attesa per un primo riscontro da parte della Commissione europea e tempi superiori a 5 anni per il riconoscimento delle IG stabilite con il regolamento 110/2008 (es. Grappa), per le quali lo stato membro aveva come unico adempimento l'invio di tutti gli elementi previsti dall'articolo 20 del regolamento in vigore.

Una forte criticità è costituita **dall'introduzione all'articolo 34** della previsione seguente: "Per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, di **propria iniziativa mediante atti di esecuzione**, può cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 [Indicazioni geografiche stabilite] se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6. [...]". Al riguardo, si fa presente che nell'Allegato III del regolamento 110/2008 **sono state registrate** le indicazioni geografiche stabilite. Gli Stati membri hanno poi provveduto (entro il 20 febbraio 2015) a presentare le schede tecniche relative a tali indicazioni geografiche secondo l'articolo 20 del vigente regolamento.

Si ritiene che, nello spirito del regolamento 110/2008, le "IG stabilite", ovvero quelle già registrate nell'allegato III del Reg. 110/2008, oggi Regolamento 2016/1067, debbano essere automaticamente protette, iscritte nel registro senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

del paese richiedente. Si ritiene che la Commissione europea possa solo chiedere di chiarire meglio alcuni aspetti delle schede tecniche in un'ottica di armonizzazione delle schede per tutti gli Stati membri. Un'altra criticità è costituita dalla proposta di conferire alla Commissione europea **potere di delega nella delimitazione delle aree geografiche delle IG**. L'articolo 38 della proposta prevede che: "Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** riguardo a:

a) **i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e**
b) **le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.**" Anche in questo caso si tratta di una previsione che mina la competenza dello Stato membro in materia di indicazioni geografiche. Si sottolinea che in materia di indicazioni geografiche, le condizioni relative alla delimitazione della zona geografica ed eventuali deroghe sono di competenza esclusiva dello Stato membro interessato alla registrazione dell'Indicazione geografica. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che (a norma della proposta) spetta solo allo Stato membro garantire la protezione della IG (articolo 18, paragrafo 4: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette [...]").

Si rileva inoltre che l'articolo 27 prevede che la decisione sulla registrazione (adozione, cancellazione) venga adottata con **atti di esecuzione**. Non si concorda con tale previsione poiché in generale la materia delle IG è materia di dialogo tra il paese richiedente (che ha piena competenza nel merito) e la Commissione europea.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Con riferimento alle **competenze di esecuzione e di delega** una prima analisi ha evidenziato che gli aspetti legati all'attribuzione delle competenze di esecuzione e di delega appaiono fortemente sbilanciati. L'incisività delle competenze di esecuzione rispetto a quelle di delega è molto esigua. Nell'articolo 43 si stabilisce che l'esercizio dei poteri delegati sia "a tempo indeterminato" contravvenendo al principio stesso della durata stabilita dei poteri di delega definito nell'ambito del TFUE.

I poteri delegati (articoli 5, 16 e 38) appaiono essere stati elaborati *ex novo* con pochissimi agganci al regolamento per i prodotti alimentari e includono la quasi totalità delle attribuzioni finora gestite con procedura di Comitato (creazione di una nuova categoria di bevanda spiritosa; modifica delle norme sulle indicazioni dei termini composti e delle allusioni sull'etichetta delle bevande spiritose; modifica delle norme relative alla presentazione e all'etichettatura delle miscele e l'aggiornamento e l'integrazione dei metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi delle bevande spiritose; indicazione del periodo di invecchiamento; criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata).

Vice versā i poteri di esecuzione (articoli 17, 34 e 39) attribuiscono alla procedura di Comitato esclusivamente questioni già ampiamente definite quali ad esempio norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione e modalità per indicare il paese d'origine.

Dalla lettura del testo proposto dalla Commissione europea e della tabella di corrispondenza elaborata dal Consiglio, emerge chiaramente che il



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

progetto di proposta include alcune rilevanti novità ad esempio nel capo III relativo alle indicazioni geografiche.

L'occasione dell'allineamento dovrebbe essere invece un momento per chiarire e aggiornare il testo del regolamento alla luce delle evoluzioni della normativa UE. Ad esempio si potrebbe aggiornare il testo del regolamento alla luce delle evoluzioni della normativa UE per far fronte alle criticità in materia di **tracciabilità dell'invecchiamento**. Si fa presente infatti che le numerose frodi riscontrate negli ultimi anni per i prodotti invecchiati hanno fatto nascere riflessioni da parte del settore delle bevande spiritose, che sono state veicolate anche dal Comitato bevande spiritose e la DG TAXUD, circa il miglioramento della tracciabilità dei prodotti invecchiati. In questo ambito la nuova normativa accise (*regolamento di esecuzione (UE) 2016/379 della Commissione dell'11 marzo 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell'ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa*) ha aperto alla possibilità di indicare l'invecchiamento nei documenti elettronici (e-AD) delle bevande spiritose. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa relativa alle regole stabilite per l'invecchiamento e la sua indicazione in etichetta, ed alla luce delle numerose frodi segnalate, sarebbe opportuno definire nell'allineamento l'obbligo di indicare il periodo di invecchiamento nei documenti di accompagnamento (e-AD). La decisione sul rendere obbligatoria tale indicazione dovrebbe essere pertanto inserita nel regolamento 110/2008.